



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Dipartimento Servizi al Territorio

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

*Istituzione, composizione e modalità di funzionamento ai sensi
dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ⁶³ del ^{27/11} 2014



INDICE

- Art. 1 - Istituzione della commissione locale per il paesaggio**
- Art. 2 - Composizione della Commissione**
- Art. 3 - Competenze della Commissione**
- Art. 4 - Durata in carica della Commissione**
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione**
- Art. 6 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 7 – Rapporti finanziari**
- Art. 8 - Norma di rinvio**

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito “Commissione”) ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e dell’art. 4 della Legge Regionale 1° dicembre 2008, n. 32.
2. La Commissione è l’organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri di cui al successivo Art. 3 nell’ambito territoriale del Comune di Piosasco.
3. La Commissione è in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è formata da **cinque** componenti nominati dalla Giunta Comunale individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito Bando pubblico.
2. I componenti non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati inerenti gravi violazioni delle norme paesaggistico-ambientali.
3. Il Bando viene pubblicato sul sito WEB e all'Albo Pretorio comunali. Dello stesso viene infine data comunicazione (in versione integrale) agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia di Torino.
4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea magistrale attinente ad una delle materie indicate nella legge (art. 4, comma 2, L.R. n. 32/2008); le esperienze professionali, almeno triennali, maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
5. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma di **laurea magistrale attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale**; devono essere maggiorenni e ammessi all’esercizio dei diritti politici. Devono altresì essere iscritti, alla data di approvazione del Bando, da almeno tre anni ai competenti Ordini o Collegi professionali, ove istituiti. Nel caso in cui, per il titolo di studio conseguito, non siano presenti

Ordini o Collegi i componenti della Commissione devono altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea magistrale su richiamato da almeno 5 anni.

6. La commissione è così articolata:

- a. **n. 2 professionalità tra quelle di seguito elencate:** Agronomo ovvero Dottore in Scienze Forestali e Ambientali ovvero Dottore in Scienze Naturali ovvero Geologo ovvero Ingegnere specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- b. **n. 3 professionalità tra quelle di seguito elencate:** Laureati in Architettura di cui almeno n.1 Arch. Paesaggistico e n. 1 esperto in restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali.

Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.

7. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia. Non possono farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti dell'Ente. Non possono altresì farne parte soggetti che ricoprono l'incarico di componente in altre Commissioni Locali per il Paesaggio.

8. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime:

- a) parere obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesistico-ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale n. 56/1977 relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

4. La commissione decide a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno tre componenti. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione resta in carica per l'intera durata della Giunta che l'ha nominata. La Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore comunque a **cinque anni**, ai sensi dell'art. 4, comma 5, L.R. n. 32/2008. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

3. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissione. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente e il Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta;

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre componenti.
3. Il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio nomina il “Responsabile del procedimento paesaggistico”, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia e urbanistica. Lo stesso Dirigente può designare un funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto.
4. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva;
 - b) acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
6. Vi é interesse all'argomento: quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Dei verbali delle sedute della Commissione deve essere tenuto apposito registro.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 6. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Il Responsabile del Procedimento paesaggistico istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini e secondo i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
2. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei termini stabiliti dal D.Lgs. 42.04 e s.m.i.
3. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. i. la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
5. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, ad esclusione delle richieste relative ad opere pubbliche e pratiche SUAP, che avranno priorità di espletamento.

Art. 7. RAPPORTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 8. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.